



TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

Sciogliendo la riserva che precede, osserva:

la creditrice [redacted], per [redacted], contesta il progetto di distribuzione redatto dal professionista delegato dr. Massimo Capanni che attribuisce privilegio ipotecario alla creditrice [redacted] Cassa di Risparmio di Prato, ora Banca Popolare di Vicenza in virtù di contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria.

In particolare, citando due pronunce di legittimità ed alcune decisioni di primo grado, rese peraltro in fattispecie di contenzioso tra un debitore esecutato ed una banca, contesta la natura di titolo esecutivo di tale contratto.

Le pronunce di merito (Trib. Taranto 30-5-2013, Trib. Udine 25-11-2004, Trib. Napoli 2-2-2002, si basano sulla erronea considerazione per cui manca, nell'apertura di credito in conto corrente, la determinazione dell'esatta somma dovuta, soprattutto in relazione agli oneri accessori.

Il contratto di apertura di credito su conto corrente assistito da garanzia ipotecaria deve invece ritenersi titolo esecutivo, in quanto la somma di denaro che costituisce l'oggetto dell'obbligazione è chiaramente determinata, come impone l'art. 474 c.p.c., con riferimento all'importo dell'apertura di credito, ed ove sorga questione relativamente agli oneri accessori, ove i criteri di calcolo siano esattamente previsti.

La creditrice [redacted] a sostegno della tesi per cui difetterebbe nel contratto sopra citato la natura di titolo esecutivo, cita a sostegno della sua tesi Cass. 18182/2004 e 1455/83, ma la citazione non le giova, anzi prova la tesi contraria.

Cass. 18182/2004, insufficientemente massimata, non si limita ad affermare, come recita la massima ufficiale, che "nel contratto di apertura di credito bancario, la semplice annotazione in conto corrente della somma messa a disposizione del cliente non concretizza l'ipotesi della tradizione simbolica, idonea e sufficiente a realizzare l'estremo della consegna, e il vero rapporto obbligatorio, in ragione del quale l'accreditante può dirsi creditore dell'accreditato, sorge soltanto nel momento ed a causa del prelievo della somma messa a disposizione."

Nel caso di specie esaminato dalla Cassazione una banca aveva chiesto l'ammissione al passivo di un fallimento in privilegio ipotecario in virtù di contratto di apertura di credito su conto corrente con garanzia ipotecaria, e dal tribunale era stata ammessa in chirografo.

La decisione è stata riformata dalla corte d'appello, che ha riconosciuto la garanzia ipotecaria, ritenendo provato che la somma oggetto dell'apertura di credito era stata effettivamente prelevata ed utilizzata dalla società fallita prima del fallimento.

Cass. 18182/2004 pertanto, respingendo il ricorso per Cassazione della curatela, ha implicitamente affermato il principio per cui il contratto in questione è titolo esecutivo, ed è l'unica sentenza di legittimità pertinente reperita da questo giudicante.

Cass. 1455/1983 è così massimata: "requisito essenziale dei titoli esecutivi, giudiziali e stragiudiziali, menzionati dall'art. 474 cod. proc. civ. è la certezza del diritto risultante dal



titolo stesso, intesa nel senso che la situazione giuridica accertata in favore di un soggetto deve emergere esattamente e compiutamente, nel suo contenuto e nei suoi limiti dal relativo provvedimento giurisdizionale o atto negoziale, di guisa che ne risulti determinato e delimitato anche il contenuto del titolo.

In difetto di tale intrinseco requisito, il titolo esecutivo non può essere riconosciuto come tale, ne' può attingere aliunde siffatta certezza, nemmeno, ove si tratti di esecuzione forzata di obblighi di fare, attraverso i provvedimenti resi dal pretore ex art. 613 cod. proc. civ. avendo questi l'esclusiva funzione di rimuovere le difficoltà di ordine tecnico che sorgono in sede di concreta attivazione del comando contenuto nel provvedimento costituente titolo esecutivo, non anche quella di integrare il provvedimento stesso che sia eventualmente carente nell'indicazione della suddetta situazione giuridica."

La pronuncia affronta pertanto la diversa problematica dei limiti del potere interpretativo del titolo da parte del giudice dell'esecuzione nell'esecuzione degli obblighi di fare, che peraltro dal 1983 ad oggi ha visto una importante evoluzione giurisprudenziale, ed in relazione al caso di specie è inconferente.

La contestazione del progetto di distribuzione è pertanto infondata, ed il progetto medesimo va approvato ed eseguito da parte del professionista delegato.

P.Q.M.

Approva il progetto di distribuzione e manda il professionista delegato per la sua esecuzione.

Lucca, 11-04-2019

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE
Dr. Giacomo Lucente

